

(Codice interno: 395934)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 768 del 04 giugno 2019

Direttive regionali in materia di obblighi assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio e turismo e degli altri organizzatori di viaggi. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo 2019.*[Turismo]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si approvano le direttive regionali disciplinanti gli obblighi assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio e turismo e degli altri organizzatori di viaggi.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" detta, agli articoli 37 e seguenti, una serie di disposizioni disciplinanti le agenzie di viaggio e turismo e gli altri organizzatori di viaggio, richiamando ove necessario le norme del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, c.d. Codice del Turismo, e prevedendo in alcuni casi il rinvio a provvedimenti attuativi regionali delle suddette disposizioni.

A livello di normativa regionale, rileva, innanzitutto, la definizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 37 della citata L.R. n. 11/2013, che qualifica le agenzie di viaggio e turismo come imprese turistiche che organizzano viaggi o vendono pacchetti turistici, in conformità agli articoli 32 e seguenti del citato Codice del Turismo.

Si osserva, inoltre, che il suddetto D.lgs. n. 79/2011, agli articoli 32 e seguenti, detta una disciplina di diritto privato sia per la conclusione che per l'esecuzione dei contratti del turismo organizzato.

Si ricorda che le agenzie di viaggio e turismo autorizzate nel Veneto sono approssimativamente 1200, con una maggior concentrazione nei territori della Città metropolitana di Venezia e delle Province di Padova e di Verona.

Dal numero dei suddetti operatori si deduce che il settore delle agenzie di viaggio e turismo continua ad essere una componente importante dell'offerta turistica veneta, nonostante le difficoltà nella vendita di viaggi organizzati, dovute, nel recente passato, sia alla crisi economica, sia alla paura di attentati in alcune destinazioni turistiche, sia alla crescente concorrenza di offerte, tramite internet, di titoli di viaggio come di soggiorni turistici, da parte delle c.d. OLTA (On Line Travel Agencies).

Tuttavia l'apertura, la gestione delle agenzie di viaggio e la vigilanza sulle stesse sono disciplinate anche dal diritto amministrativo, sia con norme statali, sia con norme regionali.

Infatti le suddette norme di diritto amministrativo, per motivi di interesse pubblico, dettano le condizioni minime necessarie per l'esercizio delle suddette imprese turistiche, individuando alcuni requisiti di capacità e correttezza professionale degli operatori, al fine di tutelare i consumatori, come affermato nell'Atto di segnalazione n. 108/1997 dell'Autorità Garante della Concorrenza.

Si evidenzia che la tutela del consumatore è un motivo imperativo di interesse generale, che giustifica un regime autorizzativo per l'esercizio di un'attività di servizi, come espressamente previsto dall'articolo 14 del Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

A livello di normativa comunitaria, si ricorda che le agenzie di viaggio sono elencate tra le attività di servizi, oggetto della Direttiva 2006/123/CE, come espressamente previsto dal considerando n. 33 della citata Direttiva.

Sempre al fine di tutelare il consumatore, l'articolo 19 del Codice del Turismo prevede che, per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo debbano stipulare congrue polizze assicurative, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.

Per la stessa finalità di tutela del consumatore, i commi 2 e seguenti dell'articolo 47 del Codice del Turismo, hanno introdotto dei nuovi obblighi di protezione del viaggiatore in caso di insolvenza e di fallimento delle agenzie di viaggi e turismo.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 25/CR del 19 marzo 2019 ha proposto "Direttive regionali in materia di obblighi assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio e turismo e degli altri organizzatori di viaggi".

La citata deliberazione n. 25/CR del 19 marzo 2019 è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 38, terzo comma, della legge regionale n. 11/2013, alla competente Commissione consiliare che, nella seduta del 10 aprile 2019, ha espresso il proprio parere favorevole al testo senza modifiche.

Per le considerazioni sopra esposte, con il presente provvedimento si propone quindi, di approvare, nell'**Allegato A** al presente provvedimento, le direttive, ai sensi dell'articolo 38 della L.R.n.11/2013, che determinano l'importo del massimale e il contenuto minimo obbligatorio dell'assicurazione sia per le agenzie di viaggio, sia per gli organizzatori di viaggi, di cui all'articolo 40 della citata legge regionale, diversi dalle agenzie di viaggio e turismo.

Le citate direttive sono proposte secondo i principi di proporzionalità dell'azione amministrativa, di non discriminazione e di tutela del consumatore.

In particolare, all'articolo 4 delle suddette direttive, si propone un importo obbligatorio di almeno due milioni di euro del massimale di risarcimento dei danni per inadempimento degli obblighi verso i clienti, mantenendo così un importo uguale a quanto già previsto dall' articolo 71 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33: "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

Le citate direttive dettano altresì disposizioni attuative dei commi 2 e 3 del citato articolo 47 del Codice del Turismo, disciplinanti la copertura del rischio di insolvenza o fallimento dell'agenzia di viaggio, consentendo alle agenzie di viaggio di scegliere tra una polizza assicurativa, una garanzia bancaria oppure una garanzia collettiva fornita da un consorzio o da altra forma associativa idonea di organizzatori e intermediari di viaggi.

Per connessione con i citati obblighi di assicurazione e garanzia, le citate direttive contengono altresì le disposizioni attuative del comma 6 dell'articolo 38 della L.R. n. 11/2013, sull'invio annuale da parte delle agenzie di viaggio alla Giunta regionale della documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività esercitata.

Infine, sempre per completezza informativa, le predette direttive, richiamano le sanzioni previste dall'articolo 49 della L.R. n. 11/2013 nel caso di loro violazione.

La L.R. n. 11/2013 dispone inoltre, all'articolo 13, che la Regione e gli enti locali possono diffondere, con le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale, le informazioni relative all'offerta turistica del territorio di competenza, finalizzate alla promozione e valorizzazione del turismo veneto.

Si propone pertanto di approvare nell'**Allegato B** al presente provvedimento, le direttive per la pubblicità degli elenchi delle agenzie di viaggio sul sito istituzionale della Regione, in conformità al citato articolo 13.

A tale riguardo, la lettera c) del comma 3 dell'articolo 51 della L.R. n. 11/2013 dispone che, a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento:

- saranno abrogati gli articoli 74, 75 e 76 della citata L.R. n. 33/2002 disciplinanti l'obbligo per le province di pubblicità degli elenchi provinciali delle agenzie di viaggi e turismo, nonché degli elenchi speciali delle associazioni e organismi senza scopo di lucro organizzatori di viaggi per i propri aderenti ed associati;

- ai sensi della lettera d) del comma 4 dell'articolo 50 della L.R. n. 11/2013, restano confermati e conservano validità, in vigore della L.R. n. 11/2013, gli elenchi provinciali delle agenzie di viaggio e turismo nonché gli albi provinciali dei direttori tecnici di agenzia; mentre decadono gli elenchi speciali provinciali delle associazioni e organismi senza scopo di lucro organizzatori di viaggi per i propri aderenti ed associati, perché i suddetti elenchi speciali non sono più previsti dalla L.R. n. 11/2013.

Conseguentemente saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione, gli elenchi delle agenzie di viaggi e turismo, attualmente operanti nel territorio regionale, che hanno conseguito, in vigore della L.R. n. 33/2002 o delle leggi regionali antecedenti, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, come risultanti dai relativi elenchi provinciali, oppure che presentano, ai sensi dell'articolo 38 della L.R. n. 11/2013, alla Giunta regionale una regolare SCIA.

In relazione agli obblighi informativi delle agenzie di viaggi verso gli enti pubblici, nell'**Allegato B** trova disciplina altresì il procedimento di aggiornamento della banca dati nazionale delle agenzie di viaggio, coordinata dal Ministero competente in materia di turismo, denominata INFOTRAV, che svolge le seguenti funzioni:

- la prenotazione delle denominazioni delle agenzie di viaggio o di nuova istituzione, prima della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

- il controllo pubblico per evitare che agenzie di viaggio diverse usino la stessa denominazione, con il rischio di indurre confusione nei consumatori.

Nelle citate direttive si richiamano, per pertinenza con la disciplina delle denominazioni delle agenzie di viaggi, le sanzioni di cui all'articolo 49 della L.R. n. 11/2013 per la violazione del divieto di omonimia.

In materia di procedimento amministrativo, si ricorda che le agenzie di viaggi e turismo, in vigenza della citata L.R. n. 33/2002, potevano essere aperte solo dopo aver ottenuto il rilascio di una espressa autorizzazione provinciale, a seguito di apposita domanda dell'interessato.

Ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 51 della L.R. n. 11/2013, a decorrere dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, saranno abrogati gli articoli 65, 66 e 67 della citata L.R. n. 33/2002, disciplinanti il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione provinciale all'apertura di agenzia viaggi e turismo.

In sostituzione dell'abrogata autorizzazione provinciale, le agenzie di viaggio e turismo saranno aperte con la presentazione alla Giunta regionale della SCIA, su modello regionale, ai sensi del citato articolo 38 della L.R. n. 11/2013.

Si ritiene che l'individuazione del contenuto di tale modello regionale di SCIA rientri tra gli atti di gestione tecnica dirigenziale, da adottarsi, secondo criteri di omogeneità e semplificazione, nel rispetto sia delle disposizioni della L.R. n. 11/2013, sia delle disposizioni del provvedimento definitivo in oggetto, nonché della legislazione vigente sia in materia di sportello unico delle attività produttive, sia in materia di tutela dei dati personali.

Analogamente, in conformità ai suddetti criteri e nel rispetto delle suddette disposizioni, si ritiene di attribuire ad un atto dirigenziale l'approvazione dei modelli regionali necessari per comunicare alla Regione tutti gli aggiornamenti dei dati delle agenzie di viaggio e turismo connessi alla citata SCIA.

Con il presente provvedimento si propone quindi di incaricare il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, quale organo tecnico tenuto ad approvare con propri Decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del provvedimento in oggetto, in conformità a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle leggi vigenti, i seguenti modelli regionali obbligatori per le agenzie di viaggio e turismo operanti nel Veneto:

- a. SCIA per l'apertura della sede principale;
- b. comunicazione di apertura di sede secondaria;
- c. comunicazione di variazione di dati contenuti nella SCIA;
- d. richiesta di prenotazione di una nuova denominazione o di cambio di denominazione;
- e. comunicazione di chiusura definitiva/temporanea della sede principale;
- f. comunicazione di chiusura definitiva/temporanea della sede secondaria.

Si da atto che, dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, l'elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo e l'albo provinciale dei direttori tecnici, già disciplinati dagli articoli 74 e 78 della citata L.R. n. 33/2002 restano confermati e conservano validità, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lettera d) della L.R. n. 11/2013.

Si da atto inoltre che, dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, sono abrogati gli articoli da 62 a 76 e da 79 a 81 della citata L.R. n. 33/2002, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera c) della L.R. n. 11/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n.11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ed in particolare il comma 3 dell'articolo 38;

VISTO il Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

VISTO il Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della Direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio" e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 - Statuto del Veneto";

VISTA la propria deliberazione n. 25/CR del 19 marzo 2019;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Sesta Commissione consiliare nella seduta in data 10 aprile 2019, ai sensi del comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale n. 11/2013;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima

delibera

1. di considerare le premesse e gli **Allegati A e B** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'articolo 38 della L.R. n. 11/2013, nell'**Allegato A** al presente provvedimento, le direttive disciplinanti gli obblighi assicurativi, l'importo del massimale e il contenuto minimo obbligatorio dell'assicurazione a cui sono tenuti le agenzie di viaggio e gli altri organizzatori di viaggi, di cui all'articolo 40 della citata legge regionale, nonché le direttive disciplinanti l'assicurazione o garanzia per la protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia di viaggio, in attuazione dell'articolo 47 del D.lgs. n. 79/2011;
3. di approvare, ai sensi dell'articolo 38 della L.R. n. 11/2013, nell'**Allegato B** al presente provvedimento, le direttive disciplinanti la pubblicità degli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo, anche sul sito internet istituzionale della Regione e gli obblighi informativi delle agenzie nei confronti degli enti pubblici;
4. di incaricare il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, quale organo tecnico tenuto ad approvare con propri Decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del provvedimento in oggetto, in conformità a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle leggi vigenti, i seguenti modelli regionali obbligatori per le agenzie di viaggio e turismo operanti nel Veneto: a) SCIA per l'apertura della sede principale; b) comunicazione di apertura di sede secondaria; c) comunicazione di variazione di dati contenuti nella SCIA; d) richiesta di prenotazione di una nuova denominazione o di cambio di denominazione; e) comunicazione di chiusura definitiva/temporanea della sede principale; f) comunicazione di chiusura definitiva/temporanea della sede secondaria;
5. di dare atto che, dalla data di pubblicazione nel BUR del provvedimento in oggetto, l'elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo e l'albo provinciale dei direttori tecnici, già disciplinati dagli articoli 74 e 78 della L.R. n. 33/2002, restano confermati e conservano validità, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lettera d) della L.R. n. 11/2013;
6. di dare atto che, dalla data di pubblicazione nel BUR del provvedimento in oggetto, sono abrogati gli articoli da 62 a 76 e da 79 a 81 della L.R. n. 33/2002, ai sensi dell'articolo 51, comma 4 lettera c) della L.R. n. 11/2013;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 768 del 04 giugno 2019

pag. 1 di 4

DIRETTIVE PER LA
DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI ASSICURAZIONE
DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEGLI ALTRI ORGANIZZATORI DI VIAGGI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 DELLA L.R. N. 11/2013

ARTICOLO 1- DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione delle "Direttive per la disciplina degli obblighi di assicurazione delle agenzie di viaggio e degli altri organizzatori di viaggi, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale n. 11 del 2013", in seguito denominate "Direttive" si definiscono "assicurati" i soggetti tenuti all'obbligo di assicurazione, rientranti nelle seguenti tipologie:

- a) le agenzie di viaggio: imprese turistiche, che organizzano viaggi o vendono pacchetti turistici, in conformità agli articoli 32 e seguenti del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 ed agli articoli 37 e seguenti della L.R. n. 11/2013;
- b) gli organizzatori di viaggi diversi dalle agenzie, che possono essere :
 - b.1) le associazioni, i comitati o gli enti senza scopo di lucro, il cui statuto o atto costitutivo prevede come finalità l'organizzazione di viaggio per i propri associati, che possono organizzare i viaggi esclusivamente per i propri associati che risultino iscritti da almeno due mesi nonché per gli associati appartenenti ad associazioni straniere, aventi finalità analoghe senza scopo di lucro e legate all'associazione organizzatrice da accordi di collaborazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 40 della L.R. n. 11/2013;
 - b.2) le associazioni, i comitati o gli enti senza scopo di lucro, aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali, non aventi uno statuto o atto costitutivo che preveda come finalità l'organizzazione di viaggi per i propri associati, ma che organizzano viaggi occasionali esclusivamente a favore dei propri aderenti da almeno sei mesi e per non più di tre volte all'anno se di durata superiore a tre giorni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 40 della L.R. n. 11/2013.

2. Nell'ambito degli organizzatori di viaggi diversi dalle agenzie di viaggio, ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 40 della L.R. n. 11/2013, si definiscono:

- a) associati/aderenti: i soggetti che, tramite un documento di iscrizione, risultano iscritti da una data determinata all'associazione, comitato, ente senza scopo di lucro;
- b) assistiti: i soggetti che lo statuto o atto costitutivo dell'associazione, comitato, ente senza scopo di lucro, considera beneficiari delle attività previste nello stesso statuto o atto costitutivo;
- c) sottoscrittori: i soggetti, previsti dall'articolo 41 del Codice civile, che effettuano oblazioni a favore del comitato.

3. Si definisce "pacchetto turistico" - ai sensi dell'articolo 33 del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come modificato dal Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 - la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle condizioni individuate nel citato articolo.



f4585105



ARTICOLO 2 - CONTENUTO MINIMO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

1. L'impresa assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'agenzia di viaggio assicurata di quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti verso i clienti, in relazione ad una o più delle seguenti attività, qualunque sia la loro durata e frequenza, esercitate dall'agenzia di viaggio, da indicarsi nel contratto di assicurazione:

- a) la vendita di pacchetti turistici in conformità agli articoli 33 e seguenti del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- b) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;
- c) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;
- d) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di navigazione marittima;
- e) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;
- f) l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
- g) l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura e bus;
- h) la prestazione di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia da parte del titolare della stessa o del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, aventi un livello pari o superiore al quarto ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto;
- i) la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- l) l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;
- m) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori quali traveller's chèque, di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
- n) l'informativa, la promozione e il rilascio di polizze di assicurazione accessorie ai viaggi per conto di imprese autorizzate;
- o) il servizio di informazioni in materia turistica;
- p) la vendita di guide, orari e simili;
- q) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni, simposi o lotterie;
- r) l'organizzazione di attività congressuali;
- s) la vendita di prodotti da viaggio;
- t) la vendita del servizio di alloggio in strutture ricettive;
- u) l'agevolazione dei servizi turistici collegati, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- v) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.



f4585105



ALLEGATO A DGR nr. 768 del 04 giugno 2019

pag. 3 di 4

2. Il contratto di assicurazione deve specificare:
- i criteri di determinazione del premio;
 - il massimale di risarcimento;
 - le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto al cliente dell'agenzia, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio.
3. L'assicurazione copre l'agenzia di viaggio per la responsabilità civile a favore del turista:
- per il risarcimento dei danni alla persona;
 - per il risarcimento dei danni diversi da quelli alla persona;
 - per il risarcimento dei danni da vacanza rovinata.
4. Le agenzie di viaggio e turismo, ai sensi del comma 6 dell'articolo 38 della L.R. n. 11/2013, inviano annualmente, tramite posta elettronica certificata (PEC), all'Unità Organizzativa regionale competente in materia di turismo, ai sensi della DGR n. 1997/2018 e successive modifiche, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio annuale di assicurazione, entro i trenta giorni successivi alla scadenza per il pagamento del suddetto premio, come risulta indicata nel contratto di assicurazione-

ARTICOLO 3 - CONTENUTO MINIMO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEGLI ORGANIZZATORI DI VIAGGI DIVERSI DALLE AGENZIE DI VIAGGIO, AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 40 DELLA L.R. N. 11/2013

1. L'impresa assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'organizzatore di viaggio assicurato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 40 della L.R. n. 11/2013, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti verso gli associati, gli assistiti o i sottoscrittori, in relazione ad una o più delle seguenti attività, qualunque sia la loro durata e frequenza annuale, esercitate dall'organizzatore di viaggio, da indicarsi nel contratto di assicurazione:
- a) la prestazione di pacchetti turistici limitata agli associati/aderenti, agli assistiti o ai sottoscrittori;
 - b) la prestazione di servizi turistici, non costituenti pacchetti turistici, limitata agli associati/aderenti, agli assistiti o ai sottoscrittori.
2. Il contratto di assicurazione deve specificare:
- a) i criteri di determinazione del premio;
 - b) il massimale di risarcimento del danno;
 - c) le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto agli associati/aderenti, assistiti e sottoscrittori, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'organizzatore di viaggio assicurato.
3. L'assicurazione copre l'organizzatore di viaggio per la responsabilità civile a favore degli associati, assistiti e sottoscrittori, per il risarcimento dei danni alla persona, dei danni diversi da quelli alla persona e limitatamente ai pacchetti turistici dei danni da vacanza rovinata.
4. L'organizzatore di viaggi esibisce la polizza assicurativa ai controlli, ai sensi dell'articolo 40 della L.R. n. 11/2013.

ARTICOLO 4 - MASSIMALE DI RISARCIMENTO DEL DANNO NELLE ASSICURAZIONI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEGLI ORGANIZZATORI DI VIAGGI DIVERSI.

1. Gli assicurati, come definiti all'articolo 1, stipulano i contratti di assicurazione di cui agli articoli 2 e 3, con il massimale di risarcimento del danno non inferiore a due milioni di euro.



f4585105



ALLEGATO A DGR nr. 768 del 04 giugno 2019

pag. 4 di 4

2. Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 le polizze assicurative devono essere congrue a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.

ARTICOLO 5 - ASSICURAZIONE O GARANZIA PER LA PROTEZIONE DEL VIAGGIATORE IN CASO DI INSOLVENZA O FALLIMENTO DELL'AGENZIA DI VIAGGIO.

1. Oltre all'assicurazione di cui all'articolo 2 delle presenti Direttive per la copertura dei rischi ivi previsti, l'agenzia di viaggio deve dotarsi, per la protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia di viaggio, in conformità all'articolo 47 del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, alternativamente di:

- a) una polizza assicurativa;
- b) una garanzia bancaria;
- c) una garanzia collettiva.

2. L'assicurazione o garanzia per la protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento deve essere congrua, secondo i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 47 del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

3. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 38 della L.R. n. 11/2013, le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente all'Unità Organizzativa regionale competente in materia di turismo, ai sensi della DGR n. 1997/2018 e successive modifiche, la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa o la perdurante efficacia della garanzia bancaria o collettiva, trasmettendo via PEC in alternativa tra loro:

- a) l'attestazione dell'assicuratore dell'avvenuto pagamento del premio annuale di assicurazione, entro i trenta giorni successivi alla scadenza per il pagamento del suddetto premio, come risulta indicata nel contratto di assicurazione;
- b) l'attestazione dell'Istituto di Credito dell'avvenuto pagamento della commissione annuale di garanzia bancaria, entro i trenta giorni successivi alla scadenza per il pagamento della suddetta commissione, come risulta indicata nel contratto di garanzia bancaria;
- c) l'attestazione del Garante collettivo dell'avvenuto pagamento della quota annuale di adesione al fondo consortile o ad altra forma di garanzia collettiva, entro i trenta giorni successivi alla scadenza per il pagamento della suddetta quota, come risulta indicata nel contratto di garanzia collettiva.

ARTICOLO 6 - SANZIONI

1. La violazione degli obblighi di assicurazione disciplinati dalle presenti Direttive comportano l'applicazione a carico del titolare dell'agenzia di viaggio e degli altri organizzatori di viaggi:

- a) della sanzione amministrativa da euro 7.000,00 ad euro 14.000,00 come previsto dalla lettera f) del comma 5 dell'articolo 49 della L.R. n. 11/2013;
- b) della cessazione dell'attività sanzionata, ai sensi del comma 8 dell'articolo 49 della L.R. n. 11/2013.



f4585105





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 768 del 04 giugno 2019

pag. 1 di 2

DIRETTIVE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' DEGLI ELENCHI DELLE AGENZIE DI VIAGGI E DEGLI
OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 DELLA L.R. N. 11/2013

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Si definiscono agenzie di viaggi e turismo le imprese turistiche, che organizzano viaggi o vendono pacchetti turistici, in conformità agli articoli 32 e seguenti del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 ed agli articoli 37 e seguenti della L.R. n. 11/2013.
2. Si definisce INFOTRAV la Banca dati nazionale delle agenzie di viaggi, coordinata dal Ministero competente in materia di turismo, che si avvale della collaborazione delle Regioni e degli Enti locali per la gestione ed il costante aggiornamento della Banca dati e della collaborazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per l'analisi, la realizzazione e la gestione delle attività progettuali.

ARTICOLO 2 - PUBBLICITA' DEGLI ELENCHI DELLE AGENZIE DI VIAGGI NEL SITO ISTITUZIONALE REGIONALE

1. Ai fini di promozione e valorizzazione del turismo veneto, ai sensi del comma 7 dell'articolo 13 della L.R. n. 11/2013, l'Unità Organizzativa regionale, competente in materia di turismo ai sensi della DGR n. 1997/2018 e successive modifiche, d'ora in poi Amministrazione competente, pubblica sul sito istituzionale della Regione, gli elenchi delle agenzie di viaggi e turismo attualmente operanti nel territorio regionale.
2. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono :
 - a) le agenzie di viaggi già autorizzate ai sensi della L.R. n. 33/2002 o delle leggi regionali antecedenti, come risultanti dai relativi elenchi provinciali di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 50 della L.R. n. 11/2013;
 - b) le agenzie di viaggi di nuova apertura, che presentano all'Amministrazione competente una regolare SCIA, ai sensi dell'articolo 38 della L.R. n. 11/2013;
3. L'Amministrazione competente aggiorna periodicamente la pubblicazione sul sito istituzionale degli elenchi delle agenzie di viaggi, cancellando le agenzie di viaggi che non risultino più legittimate od operanti.
4. La pubblicazione sul sito istituzionale regionale degli elenchi delle agenzie di viaggi, si attua conformemente agli articoli 6 e seguenti del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI

1. Prima di avviare l'attività di una nuova agenzia di viaggi o di cambiare la sua denominazione, il titolare dell'agenzia di viaggi presenta all'Amministrazione competente una apposita richiesta di prenotazione della denominazione proposta per la propria agenzia, secondo il modello regionale approvato con Decreto del Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo.



aec84967



ALLEGATO B DGR nr. 768 del 04 giugno 2019

pag. 2 di 2

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 2/2	
--------------------------	------------	----------	--

2. Nel caso di più denominazioni proposte per la stessa agenzia di viaggi, il titolare dell'agenzia dovrà elencarle in ordine di priorità nella richiesta di prenotazione.
3. Nella richiesta di prenotazione, il titolare dell'agenzia dichiara di aver verificato, anche sull'apposito sito internet www.infotrav.it, che nessuna denominazione proposta sia uguale o simile alle denominazioni di altre agenzie di viaggi e turismo operanti sul territorio nazionale oppure alle denominazioni di comuni o di regioni italiane, ai sensi della lettera e) del comma 4 dell'articolo 37 della L.R. n. 11/2013.
4. L'Amministrazione competente procede, con la prenotazione sul portale www.infotrav.it, della denominazione dell'agenzia di viaggi ritenuta ammissibile in conformità al comma 3.
5. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di prenotazione, l'Amministrazione competente, comunica al titolare dell'agenzia di viaggi, tramite PEC indicata nel modulo di richiesta, l'avvenuta prenotazione di una delle denominazioni proposte, ritenuta ammissibile.
6. Il titolare dell'agenzia di viaggio, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di prenotazione della denominazione, deve presentare al SUAP comunale competente, la SCIA completa della documentazione richiesta per l'apertura dell'agenzia di viaggi ovvero la comunicazione per il cambio di denominazione dell'agenzia viaggi già esistente.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, la prenotazione decade automaticamente ed il titolare deve presentare una nuova richiesta di prenotazione di denominazione dell'agenzia di viaggi all'Amministrazione competente.
8. La denominazione dell'agenzia di viaggi, dovrà essere oggetto di modifiche o sostituzioni, qualora si verificasse una omonimia o somiglianza con altre denominazioni di agenzie viaggi operanti sul territorio nazionale e aventi autorizzazioni antecedenti; è fatto salvo il potere dell'Amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies legge 241/90 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 4 - SANZIONI

1. La violazione del divieto di omonimia dell'agenzia di viaggi, di cui all'articolo 3 delle presenti Direttive, in quanto requisito di apertura dell'agenzia viaggi, comporta l'applicazione a carico del titolare dell'agenzia di viaggi:
 - a) della sanzione amministrativa da euro 7.000,00 ad euro 14.000,00 ai sensi della lettera f) del comma 5 dell'articolo 49 della L.R. n. 11/2013;
 - b) della cessazione dell'attività sanzionata, ai sensi del comma 8 dell'articolo 49 della L.R. n. 11/2013.



aec84967

